



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IL GIUDICE

Nel procedimento *ex art. 44 D.lgs 286/1998* instaurato a seguito di ricorso presentato da

ASSOCIAZIONE PROGETTO DIRITTI O.N.L.U.S., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE*, elettivamente domiciliata in Roma, Corso d'Italia 97, presso lo studio dell'Avv. Pietro Adami, rappresentata e difesa dal predetto e dagli Avv.ti Cesare Antetomaso, Mario Angelelli, Arturo Salerni e Andrea Pecoraio come da mandato in calce al ricorso introduttivo

ricorrente

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN PERSONA DEL PRESIDENTE *PRO TEMPORE* ED IL MINISTERO DELL'INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO *PRO TEMPORE*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in via dei Portoghesi 12, sono domiciliati

resistenti

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 15 luglio 2008 la ricorrente (quale Associazione che svolge attività nel campo della lotta alle discriminazioni, iscritta nell'apposito registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine) ha esposto che:

- con le ordinanze nn. 3676/3677/3678, in data 30 maggio 2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promulgato disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Lazio, Lombardia e Campania;
- nei provvedimenti di cui sopra sono stabiliti criteri di: "*Identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto b), attraverso rilievi segnaletici*", includendo nei dati richiesti anche quelli relativi alla professione religiosa ed all'etnia;
- secondo quanto dichiarato dal Ministro degli Interni alla Commissione Affari costituzionali, il censimento implicherà la raccolta delle impronte digitali -- anche di soggetti minori - in deroga alle normative vigenti.

Ciò premesso, ritenuto il comportamento della PA gravemente discriminatorio, specificamente nei confronti dell'etnia rom, ha chiesto:

- a) in via cautelare, la sospensione dei rilievi fotodattiloscopici, nonché l'acquisizione dei dati concernenti l'orientamento religioso e l'etnia;
- b) nel merito – previa eventuale remissione alla Corte di Giustizia Europea della questione concernente la compatibilità delle disposizioni censurate col diritto comunitario (in particolare con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, con gli artt. 12 e 13 del TCE e con le direttive comunitarie nn.2000/43/CE e 2000/78/CE) – la conferma dei provvedimenti cautelari, con ordine di distruzione di tutti i dati *medio tempore* raccolti e con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, ex art. 7 D.lgs.286/98.

Costituitisi in giudizio, la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ed il MINISTERO DELL'INTERNO hanno pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione dell'Autorità adita, contestando, nel merito, tutte le deduzioni avversarie ed evidenziando il pieno rispetto, da parte del Governo, dei diritti inviolabili degli individui coinvolti nelle operazioni di censimento.

Occorre premettere, con riferimento all'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa di parte convenuta, che nella specie si verte in tema di comportamenti discriminanti attribuiti alla PA e lesivi di diritti soggettivi.

In relazione al disposto di cui all'art. 44 d.lgs. 286/98, la giurisdizione spetta, pertanto, al giudice ordinario.

La presente procedura risulta, conseguentemente, correttamente radicata.

Nel merito, la controversia deve essere vagliata alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 43 del d.lgs 286/98, secondo cui: *"...costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica..."*.

I provvedimenti asseritamente discriminatori devono essere, inoltre, esaminati avuto riferimento alle integrazioni disposte dal Ministero dell'Interno, in data 17 luglio 2008, con le: *"Linee guida per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, nn.3676, 3677, e 3678, concernenti insediamenti di comunità nomadi nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia"*.

Dalla disamina complessiva di tutte le disposizioni emanate emerge che l'attività di censimento delle persone presenti negli insediamenti delle comunità nomadi (indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia e religione) ha quale fine espresso quello di consentire l'assistenza e l'integrazione dei soggetti sottoposti alla procedura e, nel caso dei minori, individuare eventuali attività di sfruttamento e lesione dei loro diritti (con particolare riferimento alla scolarizzazione e vaccinazione) ed è stata determinata dalla grave situazione di degrado igienico, sanitario e socio-ambientale che si registra sia negli insediamenti abusivi, sia in quelli autorizzati.

Tutto ciò al fine dell'individuazione delle persone che potranno legittimamente abitare negli insediamenti autorizzati, con soppressione degli insediamenti abusivi.

Le soprarichiamate "Linee guida" sottolineano correttamente che: *"L'attuazione delle ordinanze deve avvenire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, in conformità con i principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, come espressamente richiamato nell'articolo 3 dei provvedimenti. In tal senso, le operazioni demandate ai Commissari non devono riguardare specifici gruppi, soggetti, o etnie, ma tutti coloro che risultano presenti negli insediamenti, autorizzati o abusivi che siano, qualunque sia la nazionalità o il credo religioso. Sarà cura dei Commissari procedere in modo da escludere effetti che possono essere considerati direttamente o indirettamente discriminatori"*.

Con specifico riferimento ai rilievi fotodattiloscopici sono, poi, state espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 4, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", disposizioni che presuppongono uno stato di pericolosità, ovvero l'incapacità o il rifiuto di provare la propria identità, da parte delle persone assoggettate alla procedura.

Per i dati relativi alla salute - ferma restando la facoltatività delle risposte - è stato precisato che potranno essere raccolti solo quelli ritenuti necessari nella prospettiva di interventi di prevenzione e assistenza sanitaria.

Le informazioni così acquisite, non potranno essere conservate in uno specifico database, ma saranno custodite ed archiviate secondo quanto già avviene per la generalità dei cittadini, nella responsabilità dei Soggetti autorizzati a detenerle (Uffici anagrafici, Uffici di Polizia, Uffici per l'assistenza sociale, Asl, eccetera).

Il tutto nel necessario rispetto delle norme nazionali e internazionali a tutela della privacy.

Il MINISTERO DELL'INTERNO ha, peraltro, già stabilito che i dati finora raccolti, laddove trattati in difformità con le citate indicazioni, non potranno essere ulteriormente utilizzati e/o conservati.

Quanto, infine, alla delicatissima posizione dei minori è stato precisato che la loro identificazione sarà effettuata, attraverso rilievi fotodattiloscopici, solo se necessaria alla tutela degli stessi (anche in rapporto ad eventuali abusi da parte degli esercenti la potestà genitoriale).

In particolare, l'acquisizione delle impronte digitali potrà riguardare gli infraquattordicenni e ove non sia possibile una diversa forma di identificazione. Per i minori di tale età, ma maggiori di 6 anni, le impronte potranno essere acquisite al mero fine del rilascio del permesso di soggiorno, laddove richiesto da coloro che ne esercitano la potestà, secondo quanto previsto dal regolamento UE n. 380/2008 (nota 4), ovvero, nei casi necessari, attraverso il raccordo con la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori e a mezzo della Polizia giudiziaria. Al di sotto di tale fascia di età, i rilievi dattiloscopici potranno essere disposti, d'intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori, solamente in casi

eccezionali, da parte della Polizia giudiziaria, nei confronti dei minori che versino in stato d'abbandono o si sospetta possano essere vittime di reato. Anche i rilievi effettuati sui minori non dovranno essere oggetto di alcuna raccolta autonoma, bensì saranno conservati negli archivi già previsti dall'ordinamento come, ad esempio, l'archivio stranieri della Questura e della Prefettura, per coloro che avviano la pratica per il permesso di soggiorno, o quello della cittadinanza per coloro che ne richiedono il riconoscimento.

A tutela dei soggetti sottoposti a rilevazione, è previsto che i Commissari delegati possano attivare forme di collaborazione, anche con la Croce Rossa italiana (in ragione del contributo che il ricorso a tale Organismo può garantire in termini di rilevazione dello stato di salute, soprattutto per le categorie più deboli, quali minori in tenera età, donne in stato di gravidanza e anziani, nonché per avviare, ove necessario, adeguate forme di profilassi).

In tal caso, la Croce Rossa si occuperà del trattamento dei dati raccolti nello svolgimento della propria attività, curando di assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti, la riservatezza dei dati sensibili, nonché il loro esclusivo utilizzo ai fini previsti.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, chiamato ad esprimere il proprio giudizio sulle "Linee guida" qui esaminate, con provvedimento del 17 luglio 2008, ha espresso parere favorevole.

In considerazione di quanto esposto e rilevato, altresì, che ai Commissari è tassativamente preclusa la possibilità di raccolta dei dati relativi alla professione religiosa delle persone sottoposte a rilievo, deve escludersi che le ordinanze nn. 3676/3677/3678 del 30 maggio 2008 determinino effetti discriminatori nei confronti dei soggetti sottoposti alla procedura di identificazione.

In carenza dei presupposti di legge, il ricorso deve essere rigettato.

La natura della lite e la qualità delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Visti gli artt. 43 e 44 del D.lgs. 25 luglio 1998, n.286,
ogni diversa istanza ed eccezione respinta

il ricorso.


RIGETTA

tra le parti le spese di giudizio

COMPENSA

Roma, lì 13 agosto 2008.

Il giudice
(*Maria Tiziana BALDUINI*)



Depositato in Cancelleria
13 AGO 2008
Prosalid

13 AGO 2008
Prosalid